



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851 – fax 0668897523

Ufficio I



Roma, 20/7/2011

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro sedi

e p.c., Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII
Roma

Oggetto: Spese di Giustizia. Rimborso biglietti di viaggio ai sensi dell'art. 46 del DPR 115/02.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se possono procedere al rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 115/02 (Testo unico sulle spese di giustizia) nel caso in cui il testimone non residente raggiunga il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea.

Riguardo al rimborso delle spese in questione si fa presente che l'Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell'Economia, al fine di uniformare la procedura di liquidazione della spesa ed evitare rallentamenti nelle procedure di controllo dei rendiconti da parte delle ragionerie territoriali, ha in sintesi ritenuto (vedi nota prot. n. 1684 del 12 gennaio 2010 il cui contenuto è stato portato a conoscenza degli uffici giudiziari con la nota di questa Direzione Generale prot. n. 24224 del 15/02/2010) che, in mancanza del titolo di viaggio, il rimborso delle spese al testimone possa avvenire, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire il titolo di viaggio (ad esempio per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del testimone attestante l'uso di mezzi diversi da

quelli di linea corredata dalla citazione testimoniale, con relata di notifica in originale, e dalla certificazione del cancelliere attestante la presenza in udienza del teste.

In seguito a tali indicazioni gli uffici giudiziari hanno fatto presente che il raggiungimento del luogo di udienza con l'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea è una circostanza processuale piuttosto ricorrente anche perché talune sedi giudiziarie non sono servite da mezzi di linea o l'uso di questi non consente di comparire all'ora stabilita dal giudice.

L'art. 46 del D.P.R. 115/02 prevede, al primo comma, che ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, *"pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria"*, e al secondo comma che *"se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea"*.

Sul punto occorre, inoltre, tener presente che l'art. 277 del R.D. n. 827/1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) prevede che la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori e che l'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa deve essere munito delle necessarie certificazioni comprovanti i diritti dei creditori.

Dalla lettura della norma di cui al citato art. 46 del D.P.R. 115/02 e dal principio generale dettato in materia di contabilità generale dello Stato si ricava, innanzitutto, che la liquidazione delle spese di viaggio al testimone debba avvenire previa acquisizione del biglietto. Tuttavia, nei casi in cui il teste attesti di aver raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (specificando il tipo di mezzo) e, pertanto, non risulti possibile acquisire il titolo di viaggio, si ribadisce che la spesa in questione possa essere ammessa al rimborso, in via eccezionale, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea, così come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di testimonianze rese dal personale appartenente alle forze di polizia si deve tener presente che alcune regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono, per motivi di servizio, la libera circolazione di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine i quali, pertanto, possono spostarsi, senza biglietto, nei territori ove sono previste le predette favorevoli iniziative. Ciò posto, avendo come riferimento l'esigenza del contenimento della spesa e potendo i soggetti in questione fruire dei suddetti benefici si ritiene di non poter procedere al rimborso di spese riferite a spostamenti avvenuti nei territori ove è garantita la libera

circolazione delle forze dell'ordine a meno che il luogo di udienza non possa essere raggiunto, tenuto anche conto dell'ora stabilita dal giudice, con l'uso gratuito dei servizi di linea.

Sono stati inoltre segnalati casi in cui il personale delle forze di polizia, chiamato a rendere testimonianza innanzi al giudice, raggiunge il luogo di udienza con mezzi di servizio della propria amministrazione in relazione ai quali il singolo soggetto non sostiene alcuna spesa di viaggio. In relazione a tali spostamenti si deve pertanto ritenere che non spetta alcun rimborso non essendo stata anticipata alcuna spesa di viaggio.

Al fine di non gravare economicamente le persone chiamate a comparire innanzi al giudice, per la cui funzione è previsto un mero rimborso del biglietto di viaggio, si ritiene, infine (sempre in via eccezionale ed avendo altresì cura di acquisire le coordinate del conto corrente su cui effettuare l'accredito) che il rimborso del viaggio di ritorno possa avvenire anche sulla base della copia del biglietto, certificata conforme all'originale dal cancelliere all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso (se presentata lo stesso giorno di udienza), purché quest'ultima sia corredata degli originali della relata di notifica della citazione testimoniale e dell'attestazione della presenza in udienza.

Le SS.LL. sono invitate di voler far conoscere a tutti gli uffici giudiziari del distretto le precisazioni fornite sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Salomone

